



COMUNE DI SACLE

Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI

(ex commi 816 – 847, art.1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 13.04.2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 22.12.2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 29.12.2025*

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 Ambito e finalità del Regolamento
- Art. 2 Presupposto di applicazione del Canone
- Art. 3 Criteri generali per la valutazione e determinazione del Canone
- Art. 4 Soggetti passivi
- Art. 5 Soggetto attivo
- Art. 6 Determinazione della tariffa

TITOLO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

- Art. 7 Disposizioni generali
- Art. 8 Classificazione delle diffusioni di messaggi pubblicitari, installazione di mezzi pubblicitari ed insegne, secondo tipologia e finalità
- Art. 8-bis Criteri di definizione delle diffusioni di messaggi pubblicitari, installazione di mezzi pubblicitari ed insegne
- Art. 9 Istanze per messaggi pubblicitari
- Art. 9-bis Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 10 Modalità di applicazione del Canone
- Art. 11 Modalità di dichiarazione e versamento del Canone
- Art. 12 Titolarità delle autorizzazioni
- Art. 13 Revoca, modifica e rinuncia
- Art. 14 Decadenza ed estinzione della autorizzazione
- Art. 15 Esenzioni del Canone
- Art. 16 Riduzioni, maggiorazioni e importi minimi del Canone

TITOLO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 17 Disposizioni generali
- Art. 17-bis Impianti destinati alle pubbliche affissioni
- Art. 17-ter Assegnazione di spazi per le affissioni dirette
- Art. 18 Impianti di proprietà del comune
- Art. 19 Canone sul servizio affissione
- Art. 20 Tariffe e maggiorazioni
- Art. 21 Riduzioni
- Art. 22 Modalità del servizio
- Art. 23 Vigilanza

TITOLO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 24 Disposizioni generali
- Art. 25 Tipologia di occupazione
- Art. 26 Domanda di concessione e versamento del Canone
- Art. 27 Titolarità della concessione
- Art. 28 Rinnovo, proroga, rinuncia
- Art. 29 Modalità di determinazione del Canone
- Art. 30 Esenzioni
- Art. 31 Riduzioni e maggiorazioni del Canone
- Art. 32 Occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazioni

TITOLO V - CANONE MERCATALE

Art. 33 Disposizioni generali

Art. 34 Presupposto

Art. 35 Criteri per la determinazione del Canone, maggiorazioni e riduzioni

Art. 36 Commercio in forma itinerante

Art. 37 Versamento del Canone

Art. 38 Subentro, cessazioni, rimborsi

TITOLO VI – RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 39 Modalità e termini di pagamento del Canone

Art. 40 Rimborsi

Art. 41 Attività di accertamento

Art. 42 Sanzioni

Art. 42 bis Ravvedimento operoso

Art. 43 Sanzioni accessorie

Art. 44 Riscossione coattiva

Art. 45 Autotutela

Art. 46 Contenzioso

Art. 47 Trattamento dati personali

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 Norme transitorie e finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e del TUEL, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Sacile del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito "Canone" e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di seguito "Canone mercatale", come disciplinato dall'art. 1, commi da 816 a 847 della L. 160/2019.
2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, le occupazioni di spazi e aree pubbliche effettuate con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 816 della L. 160/2019 il Canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del territorio comunale. Il Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Sono fatte salve le prescrizioni e i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per le fattispecie di cui alla presente disciplina e sono, altresì, fatte salve le Convenzioni in essere in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche.
5. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Art. 2

Presupposto di applicazione del Canone

1. Il Canone è dovuto per:
 - a. la diffusione dei messaggi pubblicitari, visivi e acustici, mediante mezzi pubblicitari e insegne, anche abusivi e senza titolo, installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato. Ai fini dell'applicazione del Canone costituisce presupposto qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, comprese le immagini, che indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, risulti oggettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti a cui si rivolge, il nome, l'attività, il prodotto o che comunque promuova o migliori l'immagine del soggetto pubblicizzato. Presupposto e regole per l'applicazione del Canone, sono altresì:
 1. i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 2. i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;
 3. tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, un bene, una persona, o un'organizzazione pubblica o privata;

4. le immagini anche esclusivamente decorative che richiamano, in ogni modo, all'attività esercitata;
 5. non si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del Canone, le semplici cornici perimetrali, aventi funzionalità strumentali o di supporto e che non siano estensioni del mezzo o del messaggio;
 6. la mera disponibilità del mezzo potenzialmente idoneo alla diffusione dei messaggi, a prescindere dall'effettiva presenza o diffusione degli stessi;
 7. non si fa luogo all'applicazione del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento (300) centimetri quadrati, salvo i casi espressamente previsti ad esclusione della distribuzione di materiale pubblicitario quali manifestini, volantini e similari nonché alla pubblicità sonora il cui Canone viene determinato secondo specifiche disposizioni;
 8. l'applicazione del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del Canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie impositiva calcolata per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al Canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente;
 9. il pagamento del Canone in nessun modo sana la diffusione di messaggi non autorizzata;
 10. fermo restando il disposto del comma 818, il Canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per i quali, le stesse, abbiano istituito il Canone di cui alla lettera a) del comma 819;
- b. le occupazioni di qualsiasi natura, anche abusive o senza titolo, delle aree e spazi, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Presupposti per l'applicazione del Canone sono altresì:
1. le occupazioni di aree private sulle quali risulta costituita, nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;
 2. la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile, ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, identificata con il segnale di divieto di sosta;
 3. le occupazioni di suolo e spazi pubblici la cui area sia da commisurare tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica la tariffa relativa all'occupazione principale;
 4. le occupazioni realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'art. 2, comma 7 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992;
 5. le occupazioni di spazi e aree pubbliche effettuate con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione;
 6. la disponibilità di aree e spazi per l'occupazione a prescindere dall'effettiva occupazione degli stessi;
 7. il pagamento del Canone in nessun modo sana l'occupazione abusiva.

Art. 3

Criteri generali per la valutazione e determinazione del Canone

1. I criteri per la determinazione del Canone sono individuati dal Comune in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità della stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari i criteri sono individuati anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari

autorizzati in rapporto alla loro collocazione e alla loro incidenza sull'arredo urbano, con particolare riferimento alla superficie e all'illuminazione.

2. Ai fini dell'applicazione del Canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
3. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine costituisce l'allegato A) del presente regolamento a farne parte integrante e sostanziale e si basa sulla suddivisione nelle seguenti categorie:
 - a. CATEGORIA 1 - CENTRO STORICO
 - b. CATEGORIA 2 - CENTRO CITTADINO
 - c. CATEGORIA 3 - CENTRO ABITATO FRAZIONI
 - d. CATEGORIA 4 - PERIFERIA
4. Per l'applicazione del Canone mercatale non si applica la suddivisione in categorie di cui al comma 2.
5. Per la diffusione di messaggi pubblicitari non si applica la suddivisione in categorie di cui al comma 2, salvo per la categoria speciale individuata in tutto l'asse della Strada Statale n. 13 per la quale è prevista una maggiorazione della tariffa base del 150%. Al fine della sua determinazione si è tenuto conto delle particolarità della zona con riferimento al flusso turistico, al traffico veicolare o pedonale e alla concentrazione di attività commerciali.
6. Per le occupazioni effettuate con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazioni non si applica la suddivisione in categorie di cui al comma 2.

Art. 4

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 823 della L. 160/2019 il Canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere, ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile, al versamento del Canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile;
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune o al suo concessionario, se la riscossione è affidata a terzi, la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta (30) giorni dalla sua adozione.

Art. 5

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del Canone Unico Patrimoniale è il Comune.

2. Il Comune, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del Canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e ss.mm.ii..
3. Il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 846 della L. 160/2019, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, può affidare la gestione del Canone ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta comunale della pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni alla data del 31.12.2020.
4. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui ai commi precedenti spettano al concessionario. In ogni caso il rilascio dei titoli autorizzativi e le relative attività amministrative rimangono esclusiva prerogativa e competenza comunale, come disciplinato dal regolamento di organizzazione dei singoli uffici.

Art. 6

Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione. Dette tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; diversamente restano applicabili le tariffe già in vigore.
2. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata all'art. 1, comma 826 della L. 160/2019, per il Comune di Sacile pari a € 40,00, in base alla quale sono determinati la tariffa ordinaria e il Canone da corrispondere. La tariffa ordinaria è stabilita su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, per ciascuna delle categorie precitate, applicando alla tariffa standard i coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale.
3. Tali coefficienti moltiplicatori non potranno essere inferiori a 0,1 e superiori a 25.
4. Le tariffe del Canone Unico Patrimoniale sono classificate secondo la durata in:
 - **annuali o permanenti**: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore all'anno solare, salvo quanto disposto diversamente nel presente regolamento;
 - **giornaliere o temporanee**: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare, salvo quanto disposto diversamente nel presente regolamento.

TITOLO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 7

Disposizioni generali

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del Canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato.
2. L'applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui al presente regolamento.

Art. 8

Classificazione delle diffusioni di messaggi pubblicitari, installazione di mezzi pubblicitari ed insegne, secondo tipologia e finalità

1. Le autorizzazioni, o relativa dichiarazione in deroga, al solo fine dell'applicazione del Canone sono individuate in base al tipo di diffusione di messaggi pubblicitari o l'installazione di mezzi o insegne, secondo la seguente classificazione:
 - a. insegna di esercizio: si considerano tali le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano esposti presso la sede e nelle pertinenze di un esercizio, di un'industria, di un'attività commerciale, artistica, artigiana o professionale, che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività a cui si riferiscono. Si considerano insegne di esercizio anche quelle aventi funzione mista, ovvero di individuazione dell'esercizio e di pubblicità di altri soggetti nello stesso mezzo, e rientrano nell'ambito di applicazione del Canone quando installate nella sede dell'attività;
 - b. insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali e/o altro, che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto non riconducibile ad insegna d'esercizio;
 - c. pubblicità su veicoli e natanti: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;
 - d. pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;
 - e. pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi e altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni e simili;
 - f. impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati;
 - g. impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
2. Tale elencazione deve considerarsi meramente esemplificativa e non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Art. 8 – bis
Criteri di definizione delle diffusioni di messaggi
pubblicitari, installazione di mezzi pubblicitari ed insegne

1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni previste dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
2. In sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, si potranno prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico. Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel Regolamento Edilizio e di Polizia Urbana.
3. Le deroghe di cui al punto precedente relative alle disposizioni che il vigente Codice della Strada attribuisce ai Regolamenti Comunali devono acquisire il parere favorevole da parte del Comando di Polizia Locale. Rientrano in tali fattispecie anche gli eventuali elementi di arredo urbano lungo la viabilità di competenza comunale che, essendo oggetto di sponsorizzazione, prevedono l'apposizione di mezzi pubblicitari.
4. Alla Giunta Comunale è riservato il diritto di vietare ulteriori nuovi impianti per esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici.
5. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad una altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano stradale.
6. E' vietata, su tutto il territorio soggetto ad autorizzazione pubblicitaria da parte del Comune di Sacile, l'esposizione anche temporanea di locandine pubblicitarie su forchette di qualsiasi materiale (elemento mono o bifacciale ancorato al suolo, direttamente o con struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari temporanei, posti ad altezza inferiore a quanto previsto dall'art. 48, comma 5 del Regolamento del nuovo Codice della strada, con o senza la presenza di altri manufatti quali manifesti, teli stampati, protezioni trasparenti o simili).
7. Gli impianti predisposti dal Comune finalizzati all'esposizione di striscioni pubblicitari stradali, che saranno utilizzati dal Comune stesso, non saranno assoggettati all'acquisizione del provvedimento autorizzativo dell'esposizione previsto dal Nuovo Codice della Strada.
8. Cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione previsto nelle aree esterne al centro abitato. Inoltre, se collocati all'interno del centro storico, sono soggetti anche all'acquisizione del preventivo parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio.
9. In deroga a quanto previsto al punto 8 è consentito il posizionamento di cartelli delle dimensioni massime di cm. 600 x 300 (posters) delimitati da una cornice perimetrale delle dimensioni massime di cm. 15 in aree esterne al centro storico, previo parere favorevole da parte del Comando di Polizia Locale a salvaguardia della sicurezza stradale e valutazione favorevole della Giunta Comunale in rapporto ai costi/benefici (utilità pubblica) dell'intervento.
10. Le affissioni estemporanee brevi di manifesti studenteschi sono dispensate dall'osservanza regolamentare purché non affissi su edifici, strutture o monumenti pubblici o di culto, nel rispetto comunque del Nuovo Codice della Strada. La durata massima delle affissioni disciplinate dal presente comma è di 7 (sette) giorni.
11. Al fine di eliminare l'affissione abusiva su muri o vetrine, il cartello "Divieto di affissione" può essere apposto sulla proprietà senza alcuna autorizzazione, e non è soggetto al pagamento del canone.

12. La suddivisione del territorio comunale in zone omogenee ai fini del rispetto dell'ambiente, infrastrutture e dell'arredo, parte dalla delimitazione del centro abitato così come previsto dal Nuovo Codice della Strada. Il centro abitato è ulteriormente suddiviso in:

- zona A :

- zona di attenzione - centro storico

- zona B:

- zona di regolamentazione selettiva

- insediamenti commerciali o produttivi:

1. zona produttiva nord Ronche
2. zona commerciale - produttiva Cornadella
3. zona produttiva sud S. Odorico
4. zona produttiva S. Giovanni di Livenza

- zona C - restante parte del centro abitato.

13. Nel tratto della ex SS 13 "Pontebbana" compreso fra la progressiva chilometrica 66+730 e 67+150 non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per installazioni pubblicitarie; restano salve, fino alla scadenza delle vigenti autorizzazioni, quelle in essere.

14. Nel caso di attività di sponsorizzazioni in cui sia prevista l'installazione di mezzi pubblicitari in prossimità di "ambiti" secondo quanto stabilito dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione, gli stessi dovranno acquisire il parere favorevole da parte della Polizia Locale. La superficie massima sarà di 0,50 mq., l'altezza massima di 70 cm. e l'ancoraggio al suolo in almeno due punti.

Art. 9

Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare al Comune preventiva domanda al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso i competenti uffici comunali e sul sito Internet dell'Ente.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dal Nuovo Codice della strada (D.L. 30 aprile 1992 n. 285) e del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 495/1992).
3. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve, altresì, essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico e ambientale previste dalle normative vigenti.
4. La domanda deve essere redatta in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

- c. l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d. la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
 - e. il tipo di attività che si intende svolgere con l'esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
 - f. un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto stesso installato su suolo o soprassuolo pubblico;
 - g. la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato comprensiva di un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario medesimo;
 - h. la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante;
 - i. qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.
5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
6. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari nei rispettivi regolamenti è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

Art. 9 bis **Rilascio dell'autorizzazione**

- 1. Entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.
- 2. L'ufficio esaminerà e risponderà alle richieste in ordine cronologico di presentazione.
- 3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.
- 4. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza alle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
- 5. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza.
- 6. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm. 40x40, di locandine, targhe o scritte su veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento tributario.

7. L'ufficio incaricato del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del Nuovo codice della strada, verificata l'ammissibilità dell'istanza anche in merito alle prescrizioni urbanistiche e paesaggistiche, comunica al soggetto di cui all'art. 5 tutti i dati necessari al fine di quantificare il C.U.P., nonché i dati relativi al richiedente/intestatario.
8. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato anche all'adempimento delle integrazioni che dovessero essere comunicate al richiedente.
9. Il soggetto di cui all'art. 5 comunica al richiedente l'importo del C.U.P. ed informa l'ufficio incaricato al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del Nuovo codice della strada, sia dell'avvenuto corretto pagamento del C.U.P., sia dell'eventuale esenzione per il materiale pubblicitario oggetto di autorizzazione.
10. L'autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del Nuovo codice della strada oltre ad essere trasmessa al richiedente, viene inviata anche al Comando di Polizia Locale e al soggetto di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
11. Quanto non specificato nel presente articolo viene regolato dalle vigenti normative in materia di procedimento amministrativo.

Art. 10

Modalità di applicazione del Canone

1. Criteri e modalità di determinazione del Canone:
 - a. per la diffusione dei messaggi pubblicitari il Canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte o immagini, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;
 - b. per i messaggi pubblicitari non inseriti all'interno di un mezzo pubblicitario, il Canone viene commisurato alla superficie della minima figura geometrica piana regolare in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari;
 - c. per i mezzi ed esposizioni bifacciali, ovvero a facciate contrapposte, si procede all'applicazione del Canone autonomamente per ogni singolo lato, con arrotondamento indipendente al metro quadrato per ciascuna di esse;
 - d. solo per la pubblicità effettuata attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa o mezzi simili e qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, con applicazione dell'arrotondamento per ciascun carrello.
 - e. si considerano bifacciali i mezzi e le scritte, anche alfanumeriche, il cui messaggio sia autonomamente comprensibile o comunque intuibile da entrambi i lati;
 - f. nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari concernenti aziende diverse, collocati su un unico pannello e/o struttura, il Canone deve essere autonomamente determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo;
 - g. per i mezzi e diffusioni pubblicitarie polifacciali il Canone è determinato in base alla superficie complessiva potenzialmente idonea a diffondere messaggi;
 - h. per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il Canone è calcolato in base all'area della superficie complessiva del mezzo stesso;

- i. per i mezzi, fascioni e simili che per caratteristiche, grafica, forma, colori, anche se privi di messaggi, rappresentino una continuità o rafforzamento di altri mezzi o messaggi o che, comunque, richiamino in ogni modo il soggetto passivo o la sua attività, si calcola la superficie aggiungendola, se presente, agli altri mezzi considerati;
- j. i festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione permanente tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario;
- k. per la diffusione di messaggi pubblicitari mediante mezzi e strutture che per loro natura hanno delle finalità principali diverse dalla diffusione pubblicitaria (a solo titolo di esempio, tende e vetrine), la superficie impositiva è circoscritta al singolo messaggio pubblicitario purché il mezzo non sia adibito nella maggior parte della sua superficie alla diffusione stessa;
- l. per mezzi, insegne e diffusione di singoli messaggi, anche se ciascuno inferiore a 300 centimetri quadrati, esposti in connessione logica tra loro, la superficie sarà determinata in quella complessiva dei messaggi o dei mezzi;
- m. i messaggi, mezzi e insegne aventi caratteristiche o uso diversi o senza contiguità fisica o logica, non possono essere assoggettati al Canone con calcolo della superficie complessiva;
- n. le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, superiori a novanta giorni di esposizione nello stesso anno solare, sono considerate annuali ai fini della tariffazione;
- o. le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuati in deroga al rilascio dell'autorizzazione, per le quali è stata comunicata una durata superiore a novanta giorni, sono considerate annuali ai fini della tariffazione;

Art. 11

Modalità di dichiarazione e versamento del Canone

1. Il soggetto passivo, prima di iniziare la diffusione pubblicitaria, è tenuto a presentare al Comune o al suo eventuale concessionario apposita domanda, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune o dal concessionario, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata dell'occupazione o della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati e, pena improcedibilità, l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune o comunque dei termini di conclusione con esito favorevole della fase istruttoria di cui al presente Regolamento.
2. In assenza di variazioni dell'autorizzazione pubblicitaria, la stessa domanda ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente. Il termine di scadenza dei pagamenti può essere derogato annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
3. Il versamento del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari annuali o permanenti è dovuto, quale obbligazione autonoma, per anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria.
4. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito e dimostrato prima della consegna o ritiro della autorizzazione.
5. Per la diffusione di messaggi pubblicitari annuali o permanenti aventi inizio nel corso dell'anno, ma dopo la data del 30.09, l'importo del Canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo con applicazione, per ogni mese o frazione, della tariffa annuale divisa in dodicesimi.

6. Qualora il canone dovuto risulti superiore a € 500,00, sarà facoltà dell'ufficio competente o dell'incaricato, sulla base di apposita motivata richiesta da parte dell'interessato, concederne la rateizzazione (massimo tre rate di pari importo).

Art. 12

Titolarità delle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. Tale soggetto è responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione entro 15 giorni dal trasferimento, proponendo all'amministrazione una domanda corredata dagli elementi previsti.
4. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
5. Il titolare dell'autorizzazione può, anche prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo giustificandone i motivi.
6. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle autorizzazioni.

Art. 13

Revoca, modifica e rinuncia

1. L'amministrazione può revocare d'ufficio o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di autorizzazione nei seguenti casi:
 - a. se non è stato corrisposto, anche parzialmente, il canone previsto;
 - b. se viene esposta pubblicità in misura maggiore di quella concessa o autorizzata, qualora il titolare dell'autorizzazione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
 - c. qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione pubblicitaria e in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti;
 - d. per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso, qualora non sia possibile trasferire la autorizzazione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il titolare ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;

- e. in qualsiasi momento il Comune lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni che comportino l'insanabile pregiudizio a diritti o interessi generali.
- 2. Se l'installazione o l'esposizione pubblicitaria sono in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento.
- 3. Il concessionario può rinunciare all'installazione o all'esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia all'autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del Canone.
- 4. Qualora la viabilità sia oggetto di modifiche e/o di integrazioni della segnaletica verticale o impiantistiche necessaria al mantenimento o potenziamento dei livelli di sicurezza e/o della sua fruizione, la cui realizzazione alteri la visibilità dell'impianto pubblicitario, non vengono riconosciute indennità o risarcimenti di sorta nei confronti degli intestatari o degli utilizzatori degli impianti pubblicitari.

Art. 14

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

- 1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a. il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b. l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c. il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - d. il mancato ritiro dell'autorizzazione senza giustificato motivo ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
- 2. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:
 - a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria;
 - c. l'inadempimento rispetto agli obblighi assunti con la domanda di autorizzazione.
- 3. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca dell'autorizzazione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile della esposizione pubblicitaria.

Art. 15

Esenzioni del Canone

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 833 della L. 160/2019 sono esenti dal Canone:
 - a. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

- b. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
- c. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, purché prive di pubblicità riferita a soggetti terzi;
- d. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- e. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Al fine del calcolo dei metri quadrati si considerano gli arrotondamenti per ciascun mezzo autonomamente identificato come insegna o insegna mista;
- f. le indicazioni relative al marchio di fabbrica, ad eccezione delle esposizioni pubblicitarie, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.
- g. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto; qualora la raffigurazione esuli dall'individuare un segno distintivo rappresentato dal marchio di fabbrica, troverà applicazione il Canone previsto per le esposizioni pubblicitarie. Non si considerano macchine da cantiere silo e similari adoperati per la produzione dei miscelati di intonaci, malte, vernici e simili;
- h. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- i. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90, comma 1 della L. 289/2002, rivolti e visibili solo all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j. i mezzi pubblicitari situati all'interno dei locali inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi, purché attinenti all'attività in essi esercitata, che non superino complessivamente la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- k. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali.

Art. 16

Riduzioni, maggiorazioni e importi minimi del Canone

1. Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari e alle insegne aventi dimensioni, calcolate con i relativi arrotondamenti, pari o superiori a 5,0 metri quadrati viene applicata una maggiorazione del 50%.

2. Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari e alle insegne aventi dimensioni, calcolate con i relativi arrotondamenti, superiori a 8,0 metri quadrati viene applicata una maggiorazione del 100%. L'applicazione di questo coefficiente assorbe quello di cui al comma precedente.
3. Per le esposizioni temporanee di manifesti, locandine, cartelli e mezzi simili, la misura di tariffa è pari ad 1/10 della tariffa annuale ed è commisurata al mese solare, o frazione di esso, al quale corrisponde un'autonoma obbligazione.
4. Alla distribuzione, in qualsiasi modo eseguita, di materiale pubblicitario, quali depliant, volantini, manifestini e simili, oppure mediante persone circolanti con cartelli o mediante distributore fisso a disposizione del pubblico, si applica la tariffa per il numero di persone impiegate o numero di distributori utilizzati per i giorni di distribuzione, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito o dalla misura dei mezzi, anche se di superfici inferiori a 300 centimetri quadrati. L'importo minimo del Canone comunque dovuto è pari a € 12,00.
5. Alla pubblicità sonora è applicata la tariffa a giorno per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite. L'importo minimo del Canone comunque dovuto è pari a € 12,00. Non si applica la misura in metri quadrati.
6. Alla pubblicità con proiezioni luminose si applica un Canone giornaliero minimo comunque dovuto pari a € 20,00. Non si applica la misura in metri quadrati.
7. Ai veicoli che espongono pubblicità annuale per conto proprio e su veicoli di proprietà dell'impresa è applicato un Canone annuo indipendentemente dalla superficie utilizzata. Il Canone è differenziato per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg, autoveicoli con portata inferiore ai 3.000 kg, motoveicoli e altri veicoli non ricompresi precedentemente. Per i veicoli circolanti con rimorchio pubblicizzato il Canone è raddoppiato.
8. Alle diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, culturali e sportive realizzate da soggetti che non hanno scopo di lucro si applica una riduzione del 50%, purché non contenenti anche pubblicità di soggetti commerciali.
9. Alle diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio di un ente pubblico territorialmente competente nel comune, purché effettuate senza fini economici e senza l'organizzazione o partecipazione o la presenza nel mezzo di soggetti commerciali, si applica una riduzione del 50%.
10. Alle pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza si applica una riduzione del 50%.

TITOLO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 17

Disposizioni generali

1. Il Comune di Sacile mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del Servizio in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche o comunque prive di rilevanza economica, ovvero diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. Per le pubbliche affissioni la tariffa è la medesima per tutte le zone del territorio comunale.

Art. 17 bis
Impianti destinati alle pubbliche affissioni

1. Rientrano fra gli impianti pubblici tutti quei manufatti che, per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal soggetto di cui all'art. 5.
2. Gli impianti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada), sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi, di norma, dimensioni multiple del modulo di cm. 70x100. A seconda della struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:
 - TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale e aventi le seguenti dimensioni: - Verticali cm. 70x100; 100x140; 140x200 - Orizzontali cm. 100x70; 140x100; 200x140
 - TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui al comma 2 del presente articolo supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo e i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto. L'altezza da terra del bordo inferiore delle tabelle non deve superare i cm. 100. Le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:
 - TABELLE VERTICALI cm. 70x100; 100x140; 140x200
 - TABELLE ORIZZONTALI cm. 100x70; 140x100; 200x140
 - IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS): vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su elementi verticali di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto. La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm. 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm. 15 di altezza. Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.
3. La superficie complessiva minima degli impianti è quella indicata nell'articolo 18; essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico. Detta superficie viene ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione:
 - IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE: vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune o da altri Enti Pubblici (escluse le affissioni elettorali) per un quantitativo non superiore al 30% della superficie complessiva di cui all'art. 18.
 - IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA SOCIALE: vi rientrano quei particolari impianti, localizzati con criteri zonal, destinati all'affissione di manifesti delle associazioni e necrologi e, ove del caso, regolati con opportuno disciplinare, per un quantitativo non superiore al 10% della superficie complessiva di cui all'art. 18.
 - IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI: vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica, ad esclusione di quelli affidati a soggetti privati, per un quantitativo non superiore al 60% della superficie complessiva di cui all'art. 18.
4. Vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Con successivo atto deliberativo, la Giunta Comunale formalizzerà, previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantità di cui al precedente articolo 18 e delle relative ripartizioni di cui al punto 3 del

presente articolo, le localizzazioni distribuendole per destinazione d'uso. Ove del caso disporrà, sentita la Commissione Edilizia e l'organo tecnico competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal presente Regolamento.

6. La Giunta Comunale, su proposta degli uffici, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al presente articolo sulla base di riscontrate esigenze del servizio.

Art. 17 ter

Assegnazione di spazi per le affissioni dirette

1. Potrà venir attribuita a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.
2. La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissata nella misura del 10% della minima superficie prevista dall'art. 18.
3. Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto in merito alle pubbliche affissioni, talché deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica, e riferita esclusivamente agli impianti di grande formato.
4. Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate negli artt. 9 e seguenti del presente regolamento.
5. Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati mediante procedura di gara previa predisposizione di apposito Capitolato d'onori che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento del canone, nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.
6. Sono fatti salvi i diritti legati a contratti di concessione in atto.

Art. 18

Impianti di proprietà del Comune

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 12 per ogni 1.000 abitanti.
2. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è soggetto a variazioni in ragione di esigenze di forza maggiore o di pubblica utilità ed costituisce l'allegato B) al presente regolamento.
3. Qualora non esista una ripartizione degli impianti distinta tra affissioni di natura commerciale e quelle aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica, il servizio avrà comunque cura di destinare le varie affissioni in modo separato, ove possibile, affinché non si crei eventuale disagio.

Art. 19

Canone sul servizio affissione

1. Il Canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, è dovuto in solido da chi lo richiede e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli cartacei la cui misura standard è pari a cm 70x100 e relativi multipli.
3. La misura del Canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 e per periodi di esposizione di 7 giorni, frazione o multipli, è quella della tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della L. 160/2019, moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori e maggiorazioni e/o riduzioni eventualmente previste e individuate per le diverse tipologie.
4. Il periodo minimo di esposizione, ai soli fini della tariffazione, è pari a 7 giorni. Ulteriori periodi di esposizione devono, comunque, essere multipli del primo periodo.
5. La misura minima di Canone comunque dovuto è pari a € 12,00.

Art. 20

Tariffe e maggiorazioni

1. Alle pubbliche affissioni può essere stabilito nel tariffario un coefficiente moltiplicatore differenziato per superfici inferiori o pari a 1 metro quadrato e superfici superiori a 1 metro quadrato.
2. Nel caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli è dovuta una maggiorazione del 50%.
3. Per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 50%. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è, invece, applicata una maggiorazione del 100%.
4. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100%.
5. Per le affissioni urgenti, richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 20% del diritto con un minimo previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 507/1993 che non può essere inferiore a € 35,00 per ciascuna commissione e ciascun soggetto pubblicizzato.

Art. 21

Riduzioni

1. È applicata una riduzione del 50% del Canone sul servizio pubbliche affissioni nei seguenti casi:
 - a. i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali, intendendo per via esclusiva l'assenza di ulteriori soggetti organizzatori o, comunque, indicati nel manifesto;
 - b. i manifesti riguardanti in via esclusiva comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, intendendo per via esclusiva l'assenza di ulteriori soggetti con scopo di lucro organizzatori o, comunque, presenti nel manifesto;
 - c. i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, purché privi di soggetti commerciali;
 - d. gli annunci mortuari.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile e riconducibile al solo ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, il concorso di società e/o sponsor commerciali le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui al presente articolo, in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione di enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun Ente.

Art. 22

Modalità del servizio

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo di prenotazione e con le modalità indicate dall'ufficio affissioni secondo i seguenti criteri:
 - a. le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e contestuale pagamento del Canone che è annotato in apposito registro, anche elettronico, in ordine cronologico;
 - b. i manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e la stessa potrà essere posticipata fino a sette giorni, qualora vi sia ancora la disponibilità di spazi, senza che ciò comporti alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del Canone versato;
 - c. la durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completamente eseguita; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio affissioni mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;
 - d. il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'ufficio affissioni ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
 - e. la mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;
 - f. nei casi di cui ai punti d) ed e) il committente può annullare la commissione, senza alcun onere a suo carico, richiedendo il rimborso delle somme pagate;
 - g. il committente può richiedere, una sola volta, che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro i 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi;
 - h. l'ufficio affissioni non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, per cause allo stesso non imputabili, e nel caso deve mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi;
 - i. l'ufficio affissione mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe e l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
 - j. le affissioni vengono eseguite con cadenza di massima settimanale, salvo l'affissione sia richiesta con pagamento dell'urgenza; in tal caso sarà cura dell'ufficio comunicare le relative date;
 - k. per quanto non espressamente disciplinato si applicano le norme del presente regolamento in quanto applicabili.

Art. 23
Vigilanza

1. L'ufficio affissioni o il Concessionario, qualora il servizio sia gestito in tale forma, gli organi di Polizia dello Stato e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso, compete al Comune o al concessionario, se è lo stesso ad eseguire le rimozioni, un'indennità pari al doppio del Canone.
3. I manifesti in eccesso e/o rimossi, oltre a quelli abusivi, verranno conferiti negli appositi siti di smaltimento.
4. Ai fini della contestazione della violazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.
5. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi. Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione.
6. Il Funzionario dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.
7. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.
8. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

TITOLO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 24
Disposizioni generali

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del Canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime.
2. Sono disciplinate, altresì, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, del Canone, le agevolazioni e le esenzioni.
3. Nelle aree comunali sono ricomprese anche le strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 25

Tipologia di occupazione

1. Le occupazioni, al solo fine dell'applicazione del Canone, sono individuate in base alla seguente classificazione:
 - a. durata dell'occupazione;
 - b. superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c. tipologia;
 - d. finalità;
 - e. zona occupata (in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia).
2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
4. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa, le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
5. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima strada e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del Canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato per eccesso.
6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al Canone è quella risultante dal perimetro dell'ingombro. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il Canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del Canone per l'occupazione del suolo. Gli oggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Art. 26

Domanda di concessione e versamento del Canone

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree, in via temporanea o permanente, deve presentare una apposita domanda secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio fiscale, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le

generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore o da tutti i contitolari oppure da un solo rappresentante degli stessi;

- c. l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d. la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
 - e. il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intendono eseguire.
3. La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma. Alla domanda deve essere allegata una planimetria esplicativa ai fini della determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si intende occupare.
 4. La domanda deve essere corredata dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa" e ss.mm.ii..
 5. Per l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al regolamento per le attività commerciali su aree pubbliche di questo Comune.
 6. La comunicazione inviata dall'ufficio competente in merito alla mancanza degli elementi necessari di cui ai punti precedenti, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a dieci (10) giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
 7. L'avviso inviato dall'ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.
 8. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, nonché per ottenere la proroga e il rinnovo delle occupazioni esistenti, la procedura da seguire è quella descritta dai commi precedenti del presente articolo.
 9. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del Canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
 10. In caso di presentazione di più domande, per lo stesso giorno e nel medesimo punto, l'ordine di priorità sarà temporale, ovvero in ordine di numero di protocollo di arrivo.
 11. In caso di necessità ed urgenza, per evitare danni a persone, ovvero gravi danni alle cose o per eseguire lavori che riguardano la pubblica incolumità o servizi di pubblica utilità, l'occupazione o l'esposizione può essere effettuata senza la necessità di uno specifico atto concessorio/autorizzatorio. L'interessato ha, tuttavia, l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale e alla Polizia Locale indicando la tipologia dei lavori, la superficie occupata e allegando planimetria quotata, documentazione fotografica e relazione firmata del tecnico incaricato o verbale emesso da autorità preposta (Polizia Locale, Vigili del Fuoco, etc.) che attesti la necessità del pronto intervento. Nelle successive 48 ore, e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, la domanda di concessione/autorizzazione deve essere presentata con tutti gli ulteriori adempimenti richiesti per la procedura normale. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità e urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva. In ogni caso resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il Canone per il periodo di effettiva occupazione o esposizione.

12. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro la data di rilascio della concessione/autorizzazione. Qualora l'importo del Canone superi l'importo di € 250,00 sarà facoltà dell'ufficio competente o dell'incaricato, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 3 rate di ugual importo tra loro).
13. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi il Canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a € 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, di ugual importo tra loro, con scadenza 31.03 - 30.06 - 30.09.

Art. 27

Titolarità della concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - a. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - b. custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d. versare il Canone alle scadenze previste;
 - e. mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - f. rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
 - g. rispettare i diritti di terzi vantati sui beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome entro trenta giorni dal trasferimento, inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
3. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito del quale deve essere espressamente riportato anche il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

Art. 28
Rinnovo proroga rinuncia

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Ufficio.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata con le stesse modalità previste per il rilascio. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
3. La proroga non è ammessa salvo casi relativi a occupazioni edilizie, casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. Generalmente la proroga non può superare i quindici giorni, salvo diverse e oggettive valutazioni.
4. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione; per le occupazioni annuali già iniziate il Canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del Canone.
5. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa o la revoca comportano la restituzione del Canone eventualmente versato e del deposito cauzionale se dovuto.
6. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Art. 29
Modalità di determinazione del Canone

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che lo occupano, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'art. 1, comma 831 della L. 160/2019, così come sostituito dall'art. 1, comma 848 della L. 178/2020. In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto non può essere inferiore a € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
2. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta ad un quarto.
3. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard è ridotta ad un quarto e va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità alla tariffa è applicato un aumento di un quarto ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del Canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
5. Nel caso di occupazioni soprastanti il suolo con tende, ombrelloni e simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il Canone si determina con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del Canone per l'occupazione del suolo.

6. Per le occupazioni con impianti di ricarica elettrica per veicoli e/o velocipedi, il Canone deve essere calcolato in base alla superficie dello spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta che rimarranno comunque nella disponibilità del pubblico.
7. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate dal Comune con il rilascio di regolare concessione, il Canone è commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
8. Per le occupazioni di suolo pubblico le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 20%.
9. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a cento metri quadri, del 25% della parte eccedente i cento e fino a mille metri quadri.

Art. 30 Esenzioni

1. Sono esenti dal Canone:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato ad esclusione di attività non direttamente correlate a tale esercizio, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non diversamente stabilito;
 - c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d. le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a loro assegnati;
 - e. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - h. le occupazioni di spazi soprastanti il suolo eseguite con festoni, luminarie e simili arredi ornamentali, purché non recanti messaggi pubblicitari;
 - i. le occupazioni con elementi d'arredo (ad esempio piante ornamentali, vasi, fiori, zerbini, lanterne, lampade, lampioni) poste all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali, purché non intralcino la circolazione e non vengano anche adoperati per delimitare le aree soggette a Canone;
 - j. le occupazioni realizzate con attrezzature e beni necessari per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del comune;
 - k. le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - l. i passi carrabili;

- m. le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow window, mensole e, in genere, ogni infisso di carattere stabile sporgente filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
 - n. le occupazioni effettuate con pensiline e le fermate relative al trasporto pubblico, qualora non contengano pubblicità;
 - o. le occupazioni con innesti e allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - p. le occupazioni con rastrelliere per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
 - q. le occupazioni fino a mezzo metro quadrato;
 - r. le occupazioni delle infrastrutture di ricarica (I.d.R.) di veicoli e/o velocipedi esclusivamente nel caso in cui gli stessi erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile ai sensi dell'art. 57, comma 9 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;
 - s. le occupazioni di spazi ed aree pubbliche fatte da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati. L'eventuale parte eccedente è soggetta al Canone;
 - t. le occupazioni per lo svolgimento di sagre paesane e di manifestazioni patrocinate dal Comune, con durata massima di trenta giorni, effettuate da Associazioni culturali, sportive e del tempo libero senza alcun fine di lucro.
2. L'esenzione sarà concessa su richiesta degli interessati.

Art. 31

Riduzioni e maggiorazioni del Canone

1. Per le occupazioni delle seguenti attività si applicano le riduzioni e le maggiorazioni come di seguito indicato:
 - a. le tariffe di cui ai precedenti articoli sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - b. sono ridotte rispettivamente dell'80% le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - c. alle occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa applicata viene aumentata del 30%;
 - d. le tariffe per le occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%;
 - e. per le occupazioni realizzate da vari organizzatori in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive e di sagre paesane la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.
2. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
3. Agli effetti della tassazione, il mercato settimanale del centro cittadino è collocato tutto nella Categoria 1 - Centro storico, prevista nella classificazione di cui all'allegato A).

Art. 32

Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazioni

1. Ogni occupazione del patrimonio indisponibile o demanio effettuata con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione è soggetta al pagamento del Canone senza applicazione di eventuali

riduzioni o agevolazioni previste da altri articoli del presente regolamento, nonché a preventiva concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.

2. L'occupazione potrà essere permanente o temporanea: le occupazioni permanenti avranno una durata minima di 1 anno solare e durata massima di 9 anni solari, le occupazioni temporanee avranno durata inferiore all'anno solare.
3. L'istanza di concessione è presentata da un operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D.Lgs. 259/2003 e può avere ad oggetto:
 - a. l'installazione permanente dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b. l'installazione permanente dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - c. l'installazione temporanea di infrastruttura legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura per la quale verrà rilasciata una concessione temporanea per una durata massima di 364 giorni.
4. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.
5. Ai fini della determinazione del Canone per le occupazioni effettuate con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione non si applica la suddivisione in categorie prevista dall'art. 3 del presente regolamento e pertanto sull'intero territorio comunale si applicano le tariffe annualmente determinate dalla Giunta Comunale.
6. Per le occupazioni di cui al precedente comma 3, lett. b) il Canone va aumentato del 50% per ciascun apparato installato, oltre al primo, in modalità co-siting e/o sharing.
7. Per le occupazioni di spazi su edifici pubblici il Canone è maggiorato del 50% considerando una superficie minima di 4 metri quadrati. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale tale incremento potrà essere modificato sia in riduzione che in aumento al fine di garantire il gettito.
8. Per le occupazioni temporanee si applica la tariffa ordinaria giornaliera stabilita annualmente dalla Giunta Comunale senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento.
9. Le occupazioni permanenti superiori ai 30 metri quadrati sono calcolate, ai fini della determinazione del Canone, nella misura del 10% per la parte eccedente la soglia dei 30 metri quadrati.
10. Per le occupazioni, siano esse permanenti o temporanee, il Canone unico avrà decorrenza dalla data di rilascio dell'atto di concessione; ad esso sarà applicabile una riduzione nella misura del 50% per il periodo intercorrente tra la data di rilascio della concessione e la data di inizio lavori comunicata a cura del concessionario.
11. L'importo del Canone per le occupazioni permanenti aventi inizio nel corso dell'anno viene determinato applicando per ogni mese o frazione la tariffa annuale divisa in dodicesimi.
12. Per le occupazioni permanenti il versamento del Canone relativo alla prima annualità andrà effettuato in unica soluzione e dovrà essere eseguito e dimostrato prima della consegna o ritiro della concessione. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del Canone dovrà avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno.
13. Per le occupazioni temporanee il versamento del Canone andrà effettuato in unica soluzione e dovrà essere eseguito e dimostrato prima della consegna o ritiro della concessione.
14. Il termine di scadenza dei pagamenti può essere derogato annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

15. Nel caso di applicazione del diritto di cessazione o recesso l'impianto dovrà essere smontato nei tempi tecnici necessari e, comunque, entro novanta giorni dalla data di cessazione o recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione Comunale debitamente ripristinata.
16. Nell'atto di concessione potrà essere prevista la presentazione di apposita polizza di fideiussione a copertura degli oneri di messa in pristino dell'area oggetto di concessione; potrà, inoltre, essere prevista la presentazione di apposita polizza per responsabilità civile.

TITOLO V - CANONE MERCATALE

Art. 33

Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art.1, comma 837 e seguenti della L. 160/2019, il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di applicazione del Canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati comunali anche in strutture attrezzate.
2. Il Canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il Canone di cui al comma 816 della L. 160/2019 e sostituisce la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 507/1993, il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'art. 1, comma 842 della L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668 della L. 147/2013.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui al D.Lgs. 114/1998, della L.R. 29/2005 e dei Regolamenti Comunali per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica e per la vendita diretta dei prodotti agricoli.

Art. 34

Presupposto

1. Per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto è dovuto il relativo Canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato.
2. Per le occupazioni di commercio al dettaglio non ricomprese tra quelle di cui al comma precedente si applicano la disciplina e le tariffe di cui al presente regolamento.
3. A tale tipologia di occupazione non si applica la suddivisione in categorie prevista dall'art. 3 del presente regolamento.
4. Le superfici da assoggettare a Canone comprendono i depositi, le attrezzature e i veicoli che occupano spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio.
5. Le tariffe base da applicare sono approvate dalla Giunta Comunale.
6. Per quanto non specificatamente regolamentato in questo titolo si applicano, per quanto compatibili, le altre disposizioni generali dei Regolamenti Comunali e quelle per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica.

Art. 35

Criteri per la determinazione del Canone, maggiorazioni e riduzioni

1. L'importo del Canone dovuto si determina moltiplicando la superficie occupata per la specifica tariffa deliberata dalla Giunta Comunale applicando i seguenti criteri:
 - a. per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari è applicata una riduzione nella misura del 50%;

- b. esclusivamente per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30%;
- c. non sono considerate ricorrenti le occupazioni effettuate dagli spuntisti;
- d. per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%;
- e. per le occupazioni con tende e simili, ove le tende siano poste a copertura dei banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree già occupate, il Canone aggiuntivo va determinato per la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi e dalle aree medesime e la relativa tariffa è ridotta del 30%;

Art. 36

Commercio in forma itinerante

1. Ai soli fini della determinazione del Canone, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è ammesso nelle forme e secondo le modalità indicate dal Regolamento del Commercio sulle aree pubbliche.
2. Qualora lo stazionamento, limitato al tempo necessario per soddisfare le richieste da parte dell'utenza, perduri per un tempo superiore ad un'ora (1 ora), l'operatore del commercio in forma itinerante ha l'obbligo di annotare su un registro/quaderno il luogo pubblico di sosta, la data, l'orario e la superficie occupata sottoponendo queste registrazioni annualmente, entro il mese di gennaio, all'Ufficio Tributi per il calcolo del Canone dovuto. Nell'attività di vigilanza gli Agenti di Polizia Locale possono siglare l'avvenuta registrazione.

Art. 37

Versamento del Canone

1. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del Canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio della concessione/autorizzazione.
3. Qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a € 250,00, il Canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a € 250,00 è consentito il versamento in rate trimestrali anticipate, di ugual importo tra loro, con scadenza 31.03, il 30.06 e 30.09.
4. Gli ambulanti "spuntisti" dovranno eseguire il versamento del Canone dovuto prima dell'occupazione.

Art. 38

Subentro, cessazioni, rimborsi

1. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico per subentro è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
2. Il subentro non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del Canone stabilito per la stessa.
3. Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa, previa restituzione della concessione, potrà contestualmente chiedere il rimborso del Canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.

TITOLO VI – RISCOSSIONI, ACCERTAMENTO E SANZIONI

Art. 39

Modalità e termini di pagamento del Canone

1. Nel caso di nuova concessione/autorizzazione, ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
3. Per le occupazioni giornaliere realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso il versamento del Canone dovuto andrà effettuato prima dell'occupazione. L'Ufficio di Polizia Locale assegnerà il posto assegnabile e gli uffici comunali o il concessionario provvederanno all'introito di quanto dovuto.
4. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio dell'autorizzazione/concessione o della presentazione, in deroga, della relativa dichiarazione per le fattispecie per le quali è esplicitamente prevista, e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.
5. Il versamento del Canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Non si fa luogo al versamento del Canone qualora il suo ammontare complessivo indicato nella concessione sia inferiore a € 6,00 (sei).
7. Sui pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, verranno applicati gli interessi di legge e le sanzioni di cui al presente regolamento.
8. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, entro il 30 aprile di ogni anno, con autodichiarazione da inviare mediante posta elettronica certificata, è tenuto a comunicare il numero complessivo delle utenze risultante al 31.12 dell'anno precedente ed eseguire il

versamento del Canone in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. 82/2005.

9. Il Comune, in sede di rilascio della concessione, provvede a fornire un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del Canone dovuto alle prescritte scadenze.
10. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del Canone potranno essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.
11. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. 82/2005 o le altre modalità previste dal medesimo codice.

Art. 40

Rimborsi

1. I soggetti passivi possono richiedere al Comune, con apposita istanza motivata, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
2. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a € 6,00, al netto degli interessi maturati.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali decorrenti dalla data di pagamento.
4. Il rimborso, se dovuto, deve essere eseguito entro il termine di 180 giorni dalla presentazione della domanda.
5. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare delle occupazioni e/o dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del Canone versato o dovuto per l'anno stesso. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente per motivi di pubblica utilità, è dovuto un indennizzo pari al rateo del Canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

Art. 41

Attività di accertamento

1. All'accertamento delle violazioni dal presente Regolamento, oltre alla Polizia Locale e agli altri soggetti previsti dall'art. 1, comma 179 della L. 296/2006, provvedono il Responsabile dell'entrata nonché il Concessionario, qualora il servizio sia stato affidato in concessione.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo accertatore, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del Canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvedono, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste; per le occupazioni o esposizioni abusive si applicherà, inoltre, l'indennità sostitutiva mediante notifica di apposito atto di determinazione delle somme dovute, redatto dal Responsabile dell'entrata, con invito ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla notifica stessa.
4. Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.

Art. 42 Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive), stabilite dal D.Lgs. 285/1992, le violazioni al presente regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'art. 1, comma 821 della L. 160/2019 e dalla L. 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente regolamento si applicano:
 - a. per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, un'indennità pari al Canone maggiorato del 30%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b. le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 e dall'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 689/1981.
4. Nei casi di tardivo o omesso pagamento la sanzione viene fissata nella misura del 25% del Canone non versato o versato parzialmente. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a € 25,00, né maggiore di € 500,00.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria abusive.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 42 bis Ravvedimento operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento, il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto, maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art.50 della L. 449/1997, come di seguito specificato:
 - a. in caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,10% giornaliero del valore del canone, oltre agli interessi giornalieri calcolati al tasso di riferimento annuale;
 - b. in caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,50% dell'importo da versare, oltre agli interessi giornalieri calcolati al tasso di riferimento annuale;
 - c. in caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare, oltre agli interessi giornalieri calcolati al tasso di riferimento annuale;
 - d. in caso di ritardo oltre il 90° giorno, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare, oltre agli interessi giornalieri calcolati al tasso di riferimento annuale;

e. in caso di ritardo oltre l'anno dalla scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e, oltre i due anni, una sanzione pari al 5,00%.

2. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o dell'incaricato, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Art. 43

Sanzioni accessorie

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo Canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione a cura di competente pubblico ufficiale o di soggetto abilitato ai sensi della L. 296/2006; gli oneri derivanti dalla rimozione rimangono a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13, comma 2 della L. 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposti a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali o aree idonee e, qualora possibile, nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'art. 19 della L. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito, su richiesta, con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'art. 823, comma 2 del Codice Civile il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art. 44

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del D.P.R. 602/1973, così come disposto dall'art. 1, comma 792 della L. 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del Canone.
3. Per quanto non espressamente previsto si applicano le procedure del Regolamento generale delle Entrate del Comune.

Art. 45 **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione, adeguatamente motivato, deve essere comunicato all'utente entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato.

Art. 46 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'applicazione del Canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 47 **Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del Canone sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati "RGPD") e ss.mm.ii..

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 **Norme transitorie e finali**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.
2. I mezzi e le diffusioni pubblicitarie, nonché le occupazioni esistenti dalla data del 01.01.2021 all'entrata in vigore del presente regolamento ed in contrasto con lo stesso, dovranno essere regolarizzati entro la data del 31.12.2021.
3. Solo per il primo anno di applicazione del Canone e fermo restando le regolarizzazioni di cui al punto precedente, si riterranno valide le occupazioni annuali o ricorrenti e le esposizioni pubblicitarie permanenti precedentemente autorizzate/concesse in relazione alle entrate soppresses con la L. 160/2019, se e in quanto compatibili.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, diverse o incompatibili, contenute nei precedenti regolamenti.
5. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento o di modificazioni alle norme e non rispondenti alle disposizioni delle stesse, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 3 anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. In presenza di norme di legge che dispongono diversamente devono essere applicate quest'ultime salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.